



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE ORIGINALE /COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 60 DI REG.

ANNO 2020

OGGETTO: Attuazione Art. 181 D.L. n. 39/2020 - Art.11 L.R. n.9/2020. - Atto di indirizzo per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione suolo pubblico. Semplificazione delle procedure, taglio dei costi legati alle imposte locali e pedonalizzazioni per ampliare le aree da destinare ad attività pubbliche.

L'anno duemilaventi addì 15 del mese di Giugno alle ore 18.25 del Comune di Grotte, nell'Ufficio Municipale del Sindaco, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

PROVVIDENZA ALFONSO	SINDACO	<u>Alfonso Provvidenza</u>
TODARO ANNAMARIA	VICE SINDACO	<u>Anna Maria Todaro</u>
CALTAGIRONE ANTONINO	ASSESSORE	<u>Antonino Caltagirone</u>
CIPOLLA ZINA MARIA	ASSESSORE	<u>Zina Maria Cipolla</u>
ANTONIO MORREALE	ASSESSORE	<u>Antonio Morreale</u>

Assente l'Assessore _____

Assume la Presidenza il Sindaco **Alfonso Provvidenza** il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Pietro Amorosa**.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: “Attuazione Art. 181 D.L. n. 39/2020 - Art.11 L.R. n.9/2020. - Atto di indirizzo per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione suolo pubblico. Semplificazione delle procedure, taglio dei costi legati alle imposte locali e pedonalizzazioni per ampliare le aree da destinare ad attività pubbliche – Istituzione isola pedonale”.

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”* (GU n.125 del 16-5-2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell’11 giugno 2020, allegate e richiamate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Rilevato che:

- l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid-19 ha creato una situazione di svuotamento dei luoghi di aggregazione e quindi una crisi di tante attività economiche ad essi legate, alle quali in seguito, a partire dal 12 marzo, è stato impedito totalmente l’esercizio;
- fra queste, anche bar e ristoranti e attività turistiche hanno accusato gravi contraccolpi economici causati dalla chiusura delle attività dovute all’emergenza sanitaria;
- a detti esercizi erano state consentite limitatissime attività, dapprima di consegna a domicilio, poi a partire dal 24 aprile, anche attraverso la formula attraverso dell’asporto, escludendo la presenza di persone sedute ai tavoli;
- dal 18 maggio è stata permessa una riattivazione dell’attività ordinaria di somministrazione nel rispetto di rigorose regole di comportamento previste dal quadro normativo vigente;
- secondo lo scenario che si prospetta, i singoli esercizi, già provati dalle diverse restrizioni alle proprie attività e dalla esiguità della clientela, subiranno con ragionevole certezza le potenzialità del servizio da essi offerto per sostanziale mancanza di spazio;
- nell’ambito della legislazione emergenziale sono state emanate specifiche norme al fine di promuovere la ripresa delle attività;

Visto l’art. 181, commi da 2 a 4, del D.L. 34 del 19/05/2020, che dispone:

- “2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento commesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non

è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- *4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all' articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";*

Visto l'art. 11. della L. R. n. 9/2020 che prevede:

- *"1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.*
- *2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che: a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche; b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l'utilizzo di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'utilizzo di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati; c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.*
- *3. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid";*

Considerato che è stato stabilito che, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Considerato che ai sensi degli art. 138, 177 e 181 del D.L. n. 34/2020, è stato istituito, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020;

Ritenuto potersi affermare sussistente la legittimazione dei titolari degli esercizi commerciali in esame, a richiedere nuove concessioni e/o ampliamenti di quelle esistenti con procedure semplificate, che devono essere improntate al criterio della massima celerità temperando tale esigenza con la compatibilità degli atti regolamentari adottati in materia dal Consiglio Comunale e in genere con le leggi, fra cui il codice della strada, oggi vigenti in materia e non oggetto di facoltà derogatorie;

Ritenuto applicare, così come indicato dall'Amministrazione attiva, tutte le facoltà di esenzione o riduzione dei tributi locali sopra menzionate, nonché predisporre tutti gli atti necessari per il ristoro e/o compensazioni ivi contemplate;

Considerato pertanto prioritario promuovere la ripresa economica del settore di cui alla L.287/91, fortemente danneggiato dall'emergenza "Covid-19", adottando ogni provvedimento utile al caso;

Ritenuto che le nuove/ulteriori occupazioni temporanee di suolo pubblico potranno essere autorizzare sui marciapiedi, nelle aree pedonalizzate o sottoposte a formali limitazioni del traffico, e, sulle sedi stradali a condizione che ciò sia consentito dal Codice della Strada e dai vigenti Regolamenti e pertanto nei limiti e alle condizioni ivi stabilite, fatta eccezione per le dimensioni massime, che potranno essere aumentate del 50% giusta disposizioni di legge citate;

Atteso che qualora l'istanza riguardi esclusivamente marciapiedi o aree pedonalizzate o sottoposte a formali limitazioni del traffico, l'esercente potrà provvedere, sotto propria personale responsabilità, ad occupare subito gli spazi richiesti; in tal caso l'esercente medesimo dovrà tenere presso l'esercizio copia dell'istanza presentata e dei relativi allegati, da esibire alle forze di polizia in caso di controllo;

Vista la situazione emergenziale gli Uffici provvederanno a rilasciare autorizzazioni di suolo pubblico temporaneo valido fino al 31/10/2020 salve ulteriori proroghe o modifiche normative che dovessero intervenire successivamente;

Considerato che le concessioni di suolo pubblico (nuove o ampliamenti), in ossequio all'art. 11 della L.R. 9/2020 potranno essere rilasciate agli esercizi di somministrazione, ai bar e alle attività di ristoro e alle attività turistiche;

Rilevato che le predette norme statali e regionali consentono la riduzione dei tributi locali in via temporanea e fino al 31/10/2020 salvo nuovo intervento regolamentare e/o legislativo;

Atteso che sono pervenute da diverse parrocchie sollecitazioni al rilascio della concessione di suolo pubblico negli spazi antistanti alle Chiese o negli spazi di pertinenza delle Scuole pubbliche, al fine di ivi svolgere le funzioni con la partecipazione di un maggior numero di persone rispetto a quella consentita all'interno delle Chiese ma pur sempre nel rispetto delle linee guida emanate in materia di svolgimento delle attività di culto;

Ritenuto che tali concessioni possano essere rilasciate verso presentazione di apposita istanza che indichi con precisione l'area da occupare e che tali occupazioni possano avere luogo contestualmente alla presentazione dell'istanza qualora riguardino esclusivamente marciapiedi ed aree pedonalizzate e qualora contengano l'impegno al rispetto di tutte le misure di sicurezza previste in genere e per la materia specifica;

Ravvisata invece la necessità di subordinare l'occupazione all'emissione dell'Ordinanza Dirigenziale del Responsabile della Polizia Municipale qualora essa riguardi anche parzialmente le sedi stradali;

Ritenuto opportuno:

- trasformare l'attuale momento di stasi determinata dagli incerti sviluppi della pandemia in una fase di progettazione e di innovazione e, tenendo in conto delle misure di distanziamento sociale imposte, ripensare fin d'ora ad un nuovo modo di utilizzare la città, riscoprendo ed esaltando la dimensione di quartiere;
- creare luoghi identificativi per i cittadini ove è possibile, pur nel rispetto delle distanze fisiche incontrarsi e socializzare con altri cittadini e che è possibile raggiungere a piedi;
- avviare una riorganizzazione degli spazi aperti pubblici trasformandoli in nuovi luoghi dove è possibile incentivare sviluppo commerciale e attività ricreative, nel rispetto del distanziamento sociale determinato dalle nuove norme comportamentali necessarie per affrontare la pandemia da coronavirus;
- ampliare l'offerta delle aree pedonalizzate attribuendo un diverso ruolo agli spazi pubblici, ridefinendone l'uso, per offrire luoghi all'aperto sicuri ove sostare, giocare, e al contempo poter sviluppare attività commerciali e ricreative;

Visti gli artt. 5 e 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all'art. 7, comma 9, stabilisce che i Comuni possano provvedere con deliberazione della Giunta Comunale alla delimitazione delle aree pedonali (A.P.) tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

Considerato che nelle predette aree potrebbe essere ammessa la sola circolazione dei pedoni e dei velocipedi, dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie in possesso e che espongono l'apposito contrassegno;

Considerato che per le predette finalità l'Amministrazione Comunale intende istituire in via sperimentale, per il periodo compreso tra il 19 e il 30 giugno 2020, la seguente isola pedonale:

- Corso Garibaldi – nel tratto compreso tra il civico 157 e il civico 111, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nelle giornate di sabato e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nelle giornate di domenica;
- Corso Garibaldi/Via Francesco Crispi, tratto compreso tra l'intersezione di Via Confine e Via Machiavelli, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nelle giornate di sabato e domenica;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. **PORRE IN ESSERE**, straordinariamente, misure transitorie volte a ridurre lo stato di disagio economico in cui versano talune categorie commerciali, limitando comunque tali misure esclusivamente al periodo di emergenza e stabilendo fin da adesso che al cessare dello stato epidemico, come ufficialmente certificato, cesseranno le predette misure transitorie.
2. **STABILIRE**, per la particolare e grave situazione e al fine di consentire il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza, che le nuove/ulteriori occupazioni temporanee di suolo pubblico possano avere inizio contestualmente alla presentazione dell'istanza, a condizione che essa abbiano ad oggetto marciapiedi zone pedonalizzate o sottoposte a formali limitazioni del traffico.
3. **STABILIRE** che le nuove/ulteriori occupazioni temporanee di suolo pubblico potranno essere autorizzare solo sulle sedi stradali a condizione che ciò sia consentito dal Codice della Strada e dai vigenti Regolamenti comunali.
4. **PRECISARE** che le predette concessioni possano essere rilasciate anche a coloro i quali fruiscono di chioschi o altri immobili di proprietà comunale, ove esercitano e attività in argomento, che pur fruendone in regime di proroga, sono in regola con i pagamenti dell'indennità di concessione.
5. **DISPORRE** che gli esercenti, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, adottino ogni misura precauzionale intesa a contenere quanto più possibile il rischio di contagio.
6. **DEMANDARE** alla Polizia Municipale le verifiche sullo stato dei luoghi, valutando l'occupazione del suolo pubblico, impartendo immediate prescrizioni ove necessario, e regolando l'affluenza nelle aree pedonali, ove dovranno essere presi immediati e contingenti provvedimenti restrittivi in caso di sovraffollamento e di rilevati assembramenti.
7. **CONSENTIRE** la concessione di suolo pubblico negli spazi antistanti alle Chiese o negli spazi di pertinenza delle Scuole pubbliche, al fine di ivi svolgere le funzioni con la partecipazione di un maggior numero di persone rispetto a quella consentita all'interno delle Chiese ma pur sempre nel rispetto delle linee guida emanate in materia di svolgimento delle attività di culto.
8. **DISPORRE** che al cessare dell'emergenza, disposta dagli appositi provvedimenti che verranno emessi dalle autorità governative e regionali, tutti coloro che hanno usufruito delle concessioni temporanee per gli ampliamenti predetti di cui al presente atto deliberativo, cessino immediatamente le occupazioni senza necessità di alcuna comunicazione.
9. **ISTITUIRE** in via sperimentale, per il periodo compreso tra il 19 e il 30 giugno 2020, la seguente isola pedonale:
 - Corso Garibaldi – nel tratto compreso tra il civico 157 e il civico 111, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nelle giornate di sabato e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nelle giornate di domenica;
 - Corso Garibaldi/Via Francesco Crispi, tratto compreso tra l'intersezione di Via Confine e Via Machiavelli, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nelle giornate di sabato e domenica.
10. **DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Vigilanza, l'adozione di apposita ordinanza volta a disciplinare anche le eccezioni al transito dei veicoli indicate nel Codice della Strada oltre che le ulteriori eccezioni eventualmente necessarie, nonché il rilascio di eventuali permessi di transito.

IL RESPONSABILE DI P.O.
ISP. ANTONIO SALVAGGIO

IL RESPONSABILE DI P.O.
DOTT. CARMELO ALAIMO



L'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ANTONINO CALTAGIRONE

Antonino Caltagirone

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della l.r. n. 48/91, si esprime parere favorevole;

Il Responsabile di P.O.
Dott. Carmelo Alaimo

Il Responsabile di P.O.
Dott. Antonio Salvaggio

PARERE CONTABILE

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r. 11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Antonio Salvaggio

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Approvare in toto la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Con separata ed unanime votazione resa in forma palese

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott. Antonino Caltagirone

Antonino Caltagirone



IL SINDACO

Dott. Alvaro Provvidenza

Alvaro Provvidenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pietro Amorosa

Pietro Amorosa

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.

Grotte li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione: è

☒ è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

- ☐ è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte li



IL SEGRETARIO COMUNALE

Pietro Amorosa

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE